

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 3/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Il presente documento reca lo schema di Regolamento concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela anche in attuazione dell'art. 22, comma 15 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS entro il 22 aprile 2014 al seguente indirizzo di posta elettronica: semplificazioni@ivass.it

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Istituto:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'Istituto.

Roma, 18 marzo 2014

Relazione di presentazione

Lo schema di provvedimento sottoposto alla procedura di pubblica consultazione dà attuazione all'articolo 22, comma 15*bis*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Tale norma prevede che l'IVASS provveda, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese d'assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e *on-line*.

La finalità della norma è, pertanto, quella di realizzare una "semplificazione" sia mediante il ricorso all'innovazione tecnologica, che attraverso una riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica.

Questo intervento normativo ha fornito l'occasione per una rivisitazione dei Regolamenti vigenti in tema di intermediazione, trasparenza informativa e contratti a distanza, alla luce delle nuove istanze di "semplificazione".

L'IVASS, a partire dal mese di marzo 2013, ha effettuato una serie di preconsultazioni con l'ANIA e con le principali Associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, finalizzate ad acquisire osservazioni e proposte e cogliere le esigenze delle categorie coinvolte dal provvedimento.

Sono stati evidenziati alcuni aspetti su cui concentrare le attività di "semplificazione" normativa: la necessità, per gli intermediari, di "ridurre" la documentazione da raccogliere in fase assuntiva e la possibilità di acquisirla una sola volta in caso di più contratti con la stessa impresa conclusi tramite il medesimo intermediario; la necessità di ridurre la copiosa documentazione che imprese e intermediari devono rilasciare in forma cartacea alla clientela nella fase pre-contrattuale e contrattuale, anche attraverso l'adozione di documenti informativi più sintetici ed efficaci che consentano una riduzione dei costi legati all'emissione ed alla stampa della documentazione.

Particolarmente proficui sono risultati anche gli incontri con le Associazioni dei consumatori, ritenuti necessari, trattandosi di materia che direttamente incide sui contraenti e sugli assicurati.

Le Associazioni dei consumatori hanno evidenziato che l'informazione pre-contrattuale è spesso di difficile comprensione e la copiosità che la caratterizza non favorisce l'effettiva conoscenza degli elementi salienti, caratterizzanti il contratto. Per altro verso, con riguardo alla digitalizzazione del rapporto contrattuale, sono state espresse preoccupazioni in ordine alla eventuale "irreversibilità" del rapporto da telematico a "tradizionale" (con scambio cartaceo di documentazione); è stata sottolineata l'importanza di mantenere facoltativa e revocabile la modalità *on-line* delle comunicazioni ed esclusa l'obbligatorietà per gli utenti di dotarsi di posta elettronica o di utilizzare la firma elettronica.

Anche tenendo conto dei contributi resi in occasione delle preconsultazioni, l'Istituto ha predisposto il presente schema di provvedimento che, temperando le diverse esigenze, introduce, da un lato, misure riguardanti imprese ed intermediari tese a garantire ed incentivare l'uso di strumenti informatici, quali la posta elettronica certificata, la firma elettronica e quella digitale, i mezzi di pagamento elettronici; dall'altro a disciplinare le modalità di "digitalizzazione" del rapporto, in modo da salvaguardare la libertà di scelta del contraente e facendo salva, in ogni caso, la necessaria valutazione dell'adeguatezza del prodotto offerto ad opera dell'intermediario, attività prodromica a qualsiasi successivo contratto, tradizionale o informatico.

La rivisitazione dei Regolamenti ISVAP n. 5, sull'intermediazione assicurativa, n. 34, sulla vendita a distanza di prodotti assicurativi, e n. 35, sugli obblighi di informazione, mira a ridurre gli adempimenti burocratici ma anche a fornire al consumatore lo strumento per poter effettuare una prima valutazione rapida ed efficace del prodotto che si accinge ad acquistare mediante la consultazione, per i contratti relativi ai prodotti dei rami danni, di una apposita Scheda sintetica.

Quest'ultimo documento andrà ad integrare la documentazione informativa preesistente, racchiudendo in maniera sintetica e schematizzata i contenuti salienti del rapporto contrattuale.

Nello specifico, lo schema di provvedimento consta di otto Capi.

Il **Capo I**, contenente norme di carattere generale, si compone di tre articoli concernenti le fonti normative (art. 1), le definizioni adottate (art. 2), l'oggetto e l'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3). Le disposizioni si applicano ai contratti di assicurazione per la copertura dei rischi ubicati sul territorio italiano, salvo il caso in cui il collocamento del contratto avvenga mediante tecniche di comunicazione a distanza; in tale circostanza, infatti, si applicano le specifiche disposizioni di cui al Regolamento ISVAP n. 34 del 2010.

Il **Capo II** reca "Disposizioni riguardanti imprese ed intermediari". Si compone di tre articoli concernenti l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (art. 4); l'incentivo ad avvalersi della firma elettronica avanzata, qualificata e della firma digitale per formare il contratto di assicurazione (art. 5); l'obbligo, per gli intermediari, di consentire ai clienti il pagamento dei premi assicurativi mediante carta di debito così come previsto dal decreto interministeriale 24 gennaio 2014 sui pagamenti elettronici¹(art. 6). Il secondo comma dello stesso articolo prevede, inoltre, che le imprese e gli intermediari favoriscano la diffusione anche di altri strumenti di pagamento elettronico e *on line*.

Il **Capo III** contiene "*Disposizioni in materia di trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto*" e si compone di quattro articoli. L'articolo 7 riguarda le modalità per acquisire dal contraente il consenso all'uso della posta elettronica per la trasmissione della documentazione. La procedura introdotta prevede che al primo contatto l'intermediario fornisca al cliente le informazioni precontrattuali stabilite dalla normativa, ossia qualifichi se stesso mettendo a disposizione del cliente l'allegato 7B al Regolamento ISVAP n.5, effettui le valutazioni sull'adeguatezza del prodotto offerto e faccia consultare il Fascicolo informativo. Il consenso reso dal cliente reca traccia di tali attività propedeutiche al successivo invio, via e-mail, dell'allegato 7B e del Fascicolo informativo. Il consenso è revocabile dal cliente, compatibilmente con la

¹ Decreto MISE di concerto con il MEF, adottato ai sensi dell'art.15, co. 5, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l.17 dicembre 2012.

tipologia di prodotto acquistato (art. 8). La posta elettronica può essere utilizzata e il suo uso favorito, anche con riguardo alle comunicazioni infra-annuali, ai reclami ed alle richieste di informazioni dei clienti. Va, altresì, favorito l'uso dello strumento elettronico nelle relazioni e comunicazioni intercorrenti tra imprese e intermediari, anche con riguardo alla documentazione precontrattuale e contrattuale da consegnare ai clienti, posta la necessità di accrescere l'efficacia, la tempestività e l'economicità delle stesse (artt. 9 e 10).

Il **Capo IV** recante "*Disposizioni in materia di conservazione e richiesta di documenti*" conferma anche per i contratti formati in modalità elettronica o per gli scambi di corrispondenza avvenuti *on-line* la possibilità di conservazione digitale, già prevista dal Regolamento ISVAP n. 27 del 2008 (art. 11). E' previsto, inoltre, che le imprese non richiedano al contraente documentazione già in loro possesso, per effetto di un preesistente rapporto contrattuale, purché i predetti documenti siano ancora in corso di validità. Tali documenti, se non acquisiti in copia in relazione al nuovo contratto, devono, in ogni caso, essere di immediata reperibilità (art. 12).

I **Capi V, VI e VII** introducono modifiche e integrazioni ai Regolamenti ISVAP n. 5 del 2006, n. 34 del 2010 e n. 35 del 2010.

Le modifiche al Regolamento ISVAP n. 5, contenute nell'articolo 13, sono tese a ridurre gli adempimenti burocratici in capo agli intermediari. L'allegato n. 7A, ossia la "*Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento*", viene affisso nei locali dell'intermediario e non più consegnato *brevi manu* per ogni contratto. L'allegato n. 7B, contenente le informazioni generali sull'intermediario, sulle situazioni di potenziale conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente, va consegnato al cliente una sola volta, a prescindere dal numero dei contratti da questo sottoscritti e salvo che non vi siano modifiche dei dati ivi contenuti.

Il **Capo VI**, articolo 14, introduce alcune modifiche al Regolamento ISVAP n. 34 in tema di promozione e collocamento a distanza dei contratti di assicurazione. E' stato inserito, nell'ambito delle definizioni, il concetto di "polizza" quale documento probatorio del contratto. Pur permanendo il diritto dell'assicurato di richiedere, anche per i contratti a distanza, l'invio su supporto cartaceo della documentazione e la modifica della tecnica di comunicazione, è stato eliminato il riferimento alla necessaria "non onerosità" dell'operazione. Ciò in linea con la finalità di incentivare l'uso dello strumento elettronico nei rapporti tra imprese, intermediari e contraenti che questo Regolamento persegue. E' stato riformulato, con finalità di maggior chiarezza, il contenuto dell'articolo 8, comma 2, lettera c).

Il **Capo VII**, articolo 15, introduce modifiche al Regolamento ISVAP n. 35 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi e lo integra con un nuovo Allegato, il n. 10, recante lo schema di una Scheda sintetica.

La disposizione, limitatamente ai prodotti dei rami danni, introduce un nuovo documento volto a fornire al contraente un'informazione di immediata fruibilità sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi presenti nel contratto. Tale Scheda sintetica si aggiunge al contenuto del Fascicolo informativo.

Lo schema proposto non è rigido e le informazioni ivi contenute possono e devono essere integrate dall'impresa con ogni altro elemento necessario ad "illustrare" il prodotto nei suoi elementi salienti, in modo chiaro ed efficace.

Infine il **Capo VIII**, articoli 16 e 17, contiene le disposizioni inerenti alla pubblicazione ed all'entrata in vigore.

Tenuto conto dell'impatto organizzativo legato alla predisposizione dell'infrastruttura tecnologica, è stato previsto un periodo di tre mesi dall'entrata in vigore del Regolamento per gli intermediari per adempiere all'obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata e degli strumenti di pagamento elettronico. Lo stesso lasso temporale è ritenuto congruo per consentire alle imprese di predisporre la Scheda sintetica e metterla a disposizione dei clienti.

Quanto all'impatto del Regolamento, esso riguarda per lo più l'attività amministrativa di imprese e intermediari. A fronte di un iniziale onere derivante dall'acquisizione degli strumenti di posta elettronica certificata e di pagamento elettronico (oltre che, eventualmente, dalla diffusione della firma elettronica), è attesa una significativa riduzione dei costi nello svolgimento complessivo dell'attività. Detto vantaggio si esprime in termini di risparmio economico (riduzione della carta stampata, semplificazione delle modalità di archiviazione, etc.); ottimizzazione delle risorse da destinare allo sviluppo della vendita piuttosto che ad attività meramente amministrative e burocratiche; rapidità ed efficacia nelle comunicazioni con i clienti e, in definitiva, miglioramento del rapporto dialogico tra le parti. Con specifico riguardo ai sistemi di pagamento, il presente schema di Regolamento recepisce quanto già previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto legge qui in attuazione e dalle relative norme disposte con decreto ministeriale.

Con riferimento alla Scheda sintetica di cui al nuovo Allegato 10 del Regolamento ISVAP n. 35, l'onere rappresentato dall'obbligo di predisposizione e consegna si giustifica con l'esigenza di garantire al cliente una informazione più chiara e di immediata fruibilità che gli consenta di operare scelte più consapevoli.

REGOLAMENTO n. X del XX / XXXX / 2014

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

L'IVASS

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; in particolare l'art. 13 (istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni);

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l'art. 22, comma 15 bis;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Oggetto e ambito di applicazione)

CAPO II - Disposizioni riguardanti imprese e intermediari

- Art. 4 (Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)
- Art. 5 (Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)
- Art. 6 (Utilizzo di strumenti di pagamento elettronico)

CAPO III - Disposizioni in materia di trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto

- Art. 7 (Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico)
- Art. 8 (Revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico)
- Art. 9 (Riscontro alle richieste di informazioni e scambio di comunicazioni)
- Art. 10 (Comunicazioni in corso di contratto)

CAPO IV - Disposizioni in materia di conservazione e richiesta di documenti

- Art. 11 (Conservazione dei documenti)
- Art. 12 (Documentazione agli atti delle imprese o degli intermediari)

CAPO V - Modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006

- Art. 13 (Modifiche agli articoli 5, 6, 49 e 51)

CAPO VI - Modifiche al Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010

- Art. 14 (Modifiche agli articoli 2, 8 e 10)

CAPO VII - Modifiche al Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010

- Art. 15 (Modifiche all'articolo 30 e aggiunta dell'articolo 32 bis e dell'Allegato 10)

CAPO VIII- Disposizioni finali

- Art. 16 (Pubblicazione)
- Art. 17 (Entrata in vigore)

Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 22, comma 15 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge n. 221, del 17 dicembre 2012, e degli articoli 3, 5, 120, 121, 183, 185, 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) "attestazione sullo stato del rischio": documento che l'impresa è tenuta a rilasciare al contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006;
 - b) "carta di debito": strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale;
 - c) "cliente": chi si accinge a stipulare un contratto assicurativo;
 - d) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle Assicurazioni Private;
 - e) "contraente": chi stipula un contratto assicurativo;
 - f) "documento informatico": la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) "firma elettronica avanzata": un particolare tipo di firma elettronica in cui un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, vengono creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce, in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
 - h) "firma elettronica qualificata": un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
 - i) "firma digitale": un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
 - j) "fascicolo informativo": documentazione di cui agli articoli 4 e 30 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010;
 - k) "intermediari": le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;

- l) “imprese”: le imprese di assicurazione e/o riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e/o riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
- m) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione;
- n) “posta elettronica”: servizio Internet tramite il quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio;
- o) “posta elettronica certificata” (PEC): sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;
- p) “prodotti assicurativi”: i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio dell'attività assicurativa;
- q) “registro”: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- r) “strumento di pagamento elettronico”: dispositivo elettronico e/o insieme di procedure elettroniche concordate tra l'utilizzatore ed il prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento.

Art. 3

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento:

- semplifica gli adempimenti nell'ambito dei rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, informatici ed elettronici;
- si applica alla promozione, al collocamento e alla gestione da parte delle imprese e degli intermediari dei contratti di assicurazione per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica italiana nei casi in cui il collocamento del contratto di assicurazione non è interamente effettuato mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.

2. L'applicazione del presente Regolamento è favorita dalle imprese anche con l'introduzione di appositi prodotti assicurativi.

Capo II

Disposizioni riguardanti imprese e intermediari

Art. 4

(Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)

- 1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
- 2. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nelle comunicazioni al pubblico e nel proprio sito internet.

Art. 5

(Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)

1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro favoriscono l'utilizzo da parte dei clienti e degli assicurati della tecnologia di firma elettronica avanzata o di firma elettronica qualificata o di firma digitale per la conclusione dei contratti assicurativi e per le successive comunicazioni in corso di rapporto.
2. La polizza e le eventuali successive appendici possono essere formate come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
3. Le imprese e gli intermediari che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di valori biometrici connessi alla firma apposta dal cliente, forniscono informativa al medesimo in merito alle condizioni del servizio ed alle modalità scelte per garantire la protezione dei citati valori biometrici. Il cliente che decide di aderire al servizio sottoscrive un'apposita dichiarazione di accettazione.

Art. 6

(Utilizzo di strumenti di pagamento elettronico)

1. Gli intermediari consentono ai clienti il pagamento dei premi assicurativi mediante carta di debito.
2. Le imprese e gli intermediari favoriscono l'uso di strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma *on line*, per corrispondere i premi assicurativi.

Capo III

Disposizioni in materia di trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto

Art. 7

(Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico)

1. Prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della proposta, l'intermediario può acquisire dal cliente il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'intermediario assolve comunque all'obbligo di valutazione dell'adeguatezza previsto dall'articolo 52 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e, prima della trasmissione informatica, mette a disposizione del cliente l'allegato n. 7B al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e il fascicolo informativo per consentirne la consultazione.
3. Il consenso di cui al comma 1 è reso con dichiarazione scritta recante indicazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al comma 2 e dell'indirizzo di posta elettronica al quale inviare la documentazione. Il cliente comunica all'impresa o all'intermediario ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica indicato.

4. La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento al consenso espresso dal cliente ai sensi del presente articolo.
5. Il consenso di cui al comma 1 può essere reso dal cliente con riferimento ad un singolo contratto o a tutti i contratti che stipulerà con il medesimo intermediario, fermo restando, in quest'ultimo caso, l'adempimento degli obblighi di cui al comma 2.
6. La polizza deve riportare l'indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente ai sensi del comma 3.

Art. 8

(Revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico)

1. Il cliente può revocare il consenso reso ai sensi dell'articolo 7, comma 3, con comunicazione scritta all'impresa o all'intermediario, salvo quanto previsto dal comma 4.
2. Le imprese o gli intermediari possono prevedere oneri a carico del contraente che, revocando il consenso ai sensi del comma 1, chiede che la documentazione già ricevuta in formato elettronico venga consegnata su supporto cartaceo.
3. Nel caso in cui l'accettazione da parte del cliente delle modalità di comunicazione di cui all'articolo 7 abbia comportato l'applicazione di uno sconto, indicato in polizza, la revoca del consenso può determinare, per le successive scadenze, la perdita del beneficio inizialmente riconosciuto.
4. Per i prodotti assicurativi predisposti dalle imprese al fine di favorire l'uso degli strumenti elettronici ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il consenso prestato dal cliente non è revocabile sino alla scadenza contrattuale.

Art. 9

(Riscontro alle richieste di informazioni e scambio di comunicazioni)

1. Le imprese e gli intermediari favoriscono:
 - l'utilizzo della posta elettronica per ricevere e riscontrare le richieste di informazioni ed i reclami da parte dei clienti, degli assicurati e dei danneggiati;
 - l'uso degli strumenti informatici nei reciproci scambi di informazioni e comunicazioni.

Art. 10

(Comunicazioni in corso di contratto)

1. Il cliente, anche successivamente alla conclusione del contratto, può esprimere, con dichiarazione scritta, il consenso a ricevere al proprio indirizzo di posta elettronica, o mediante pubblicazione nell'area web a lui riservata, le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 4 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e di cui agli articoli 13, 14, 15, 24, 27, 28 e 37 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

Capo IV

Disposizioni in materia di conservazione e richiesta di documenti

Art. 11 (Conservazione dei documenti)

1. Le imprese e gli intermediari adottano procedure interne di conservazione dei documenti e delle comunicazioni previste dai Capi II e III, anche facendo ricorso alla conservazione digitale sostitutiva dei documenti di cui all'articolo 8, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008.
2. Le procedure di cui al comma 1 devono consentire di mantenere evidenza della scelta operata dal contraente e garantire l'ordinata e sollecita gestione delle comunicazioni intercorse tra le parti.

Art. 12 (Documentazione agli atti delle imprese o degli intermediari)

1. Le imprese e gli intermediari non possono richiedere al contraente documentazione di cui siano già in possesso, avendola acquisita in occasione della conclusione di un precedente contratto, purché la citata documentazione sia ancora in corso di validità.
2. Nel caso di cui al comma 1 le imprese e gli intermediari tengono evidenza del fascicolo di contratto in cui è conservata la documentazione precedentemente acquisita o inseriscono copia della stessa nel nuovo fascicolo.

Capo V

Modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006

Art. 13 (Modifiche agli articoli 5, 6, 49 e 51)

1. All'articolo 5, comma 2, è inserita la lettera: "*f) l'indirizzo di posta elettronica certificata*".
2. All'articolo 6, comma 1, lettera d), dopo il secondo alinea, è inserito il terzo alinea: "*l'indirizzo di posta elettronica certificata*".
3. All'articolo 49, comma 1, è inserito il seguente periodo: "*Gli intermediari affiggono nei propri locali, in posizione visibile al pubblico, un documento redatto con caratteri tipografici di particolare evidenza e conforme al modello di cui all'allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento*".
4. L'articolo 49, comma 2, lettera a), è così sostituito: "*copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali dell'intermediario e della sua attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del contratto, di rinnovo, o di stipula di successivi contratti con lo stesso intermediario, la dichiarazione è consegnata nel solo caso in cui i dati in essa contenuti siano modificati*".

5. All'articolo 49, comma 2, è abrogata la lettera *a bis*).
6. All'articolo 49, comma 5, dopo le parole "*Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al comma 2, lettera a)*", sono eliminate le parole: "*e a bis*)".
7. All'articolo 51, comma 2, dopo le parole "*L'informativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a)*", sono eliminate le parole: "*ed a bis*)".

Capo VI

Modifiche al Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010

Art. 14
(Modifiche agli articoli 2, 8 e 10)

1. All'articolo 2, comma 1, dopo la "*lettera i)*" è inserita la seguente lettera: "*i-bis) 'polizza': documento probatorio del contratto di assicurazione;*".
2. All'articolo 8, comma 1, dopo le parole "*relative norme di attuazione*" sono inserite le parole: "*e la Scheda sintetica,*"
3. All'articolo 8, comma 2, lettera b) dopo le parole "*al diritto di richiedere in ogni caso*" sono eliminate le parole: "*e senza oneri*".
4. All'articolo 8, comma 2, la lettera c) è così sostituita: "*alla circostanza che l'impresa richiederà al contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione della polizza inviata dall'impresa stessa, salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82;*".
5. All'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole "*il contratto stesso*" sono sostituite con le parole: "*la polizza*".
6. All'articolo 10, comma 4, dopo le parole "*Il contraente, su richiesta*" sono eliminate le parole: "*e senza oneri*".

Capo VII

Modifiche al Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010

Art. 15
(Modifiche all'articolo 30 e aggiunta dell'articolo 32 bis e dell'Allegato 10)

1. Dopo l'Indice, nell'Elenco degli allegati, è aggiunto: "*Allegato 10 Scheda sintetica*".
2. L'articolo 30, comma 3, è così sostituito: "*Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:*
 - a) *Scheda sintetica;*
 - b) *Nota informativa, comprensiva del glossario;*
 - c) *Condizioni di assicurazione;*
 - d) *Modulo di proposta, ove previsto*".

3. Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

“Art.32 bis (Scheda sintetica) - 1. Le imprese predispongono una Scheda sintetica sulla base dello schema di cui all'allegato 10. 2. Nella Scheda sintetica sono vietate formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, ad una approvazione del suo contenuto da parte dell'IVASS.”

CAPO VIII Disposizioni finali

Art. 16 (Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 17 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento:

- le imprese e gli intermediari adempiono agli obblighi di cui agli articoli 4 e 6, comma 1;
- gli intermediari comunicano all'IVASS il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- le imprese predispongono la Scheda sintetica di cui all'articolo 15.

Allegato 10

SCHEMA DI SCHEDA SINTETICA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI²

**La presente Scheda sintetica è volta a fornire al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi del contratto.
Le informazioni riguardano esclusivamente le garanzie effettivamente offerte al cliente.**

1. Informazioni generali

Impresa di assicurazione

Indicare la denominazione sociale dell'impresa, gruppo di appartenenza e capitale sociale.

Denominazione e tipologia del contratto

Indicare il nome commerciale del contratto e la finalità assicurativa che esso persegue.

Durata e recesso

Indicare la durata del contratto, le modalità del rinnovo e del recesso.

Pagamento dei premi e costi

Indicare la periodicità di pagamento dei premi e specificare i mezzi di pagamento. Indicare la possibilità di frazionare il premio ed i relativi oneri aggiuntivi, se previsti.

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Tipologie di prestazioni

Rappresentare in forma schematica le prestazioni assicurative che il contratto garantisce in forma principale e complementare. Per la **r.c.auto indicare la formula tariffaria e la categoria di veicolo**.

In relazione a ciascuna prestazione indicare sinteticamente gli elementi utili a comprenderne efficacia e limiti. Ad es. casi più significativi di esclusione e rivalsa, massimali di assicurazione, periodi di carenza contrattuale, eventuali scoperti, franchigie.

3. Informazioni sulle procedure liquidative

Denuncia sinistri e procedura liquidativa

Indicare modalità e termini per la denuncia di sinistro e per la richiesta di risarcimento del danno/indennizzo, unitamente ai recapiti cui rivolgersi.

Indicare i termini di prescrizione del diritto.

Indicare eventuali modalità alternative di ricevere la prestazione (ad es. risarcimento in forma specifica, assistenza diretta).

Inserire la seguente frase: “.....(**indicare la denominazione dell'impresa**) è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica”.

Il rappresentante legale

Generalità e firma autografa

² Il presente schema è indicativo delle informazioni che è essenziale rendere, in forma sintetica, al contraente/assicurato. L'impresa inserisce le ulteriori informazioni che ritiene utili a rendere immediatamente e velocemente comprensibili i contenuti salienti del rapporto contrattuale ed a consentire una scelta consapevole.